

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Vista la direttiva n. 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario;

Vista la direttiva n. 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro;

Visto, in particolare, il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, concernente le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006, recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 gennaio 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della
giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e
delle
politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:

«Titolo X-bis

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE
OSPEDALIERO

E SANITARIO

Art. 286-bis.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti
i
lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da
attività
sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro,
indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti,
gli
apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i
lavoratori
somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione
sanitaria
e i sub-fornitori.

Art. 286-ter.

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per:

a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro;

b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all'esercizio di attività specifiche nel quadro dell'assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro;

c) misure di prevenzione specifiche: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all'assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l'impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell'operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento definitivo;

d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all'assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.

Art. 286-quater.

Misure generali di tutela

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:

a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;

b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie piu' avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro;

c) a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all'elaborazione delle politiche globali di prevenzione;

d) a non supporre mai inesistente un rischio, applicando nell'adozione delle misure di prevenzione un ordine di priorit a rispondente ai principi generali dell'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instaurando un'appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un'azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti;

f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;

g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche.

Art. 286-quinquies.

Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalita' lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.

2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

Art. 286-sexies.

Misure di prevenzione specifiche

1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo

286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:

a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto piu' vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;

c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;

d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;

e) sorveglianza sanitaria;

f) effettuazione di formazione in ordine a:

1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza;

2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione;

3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacita' di infettare della fonte di rischio.

g) informazione per mezzo di specifiche attivita' di

sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività' ad essa correlate nel luogo di lavoro;

h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:

1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;

2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.

Art. 286-septies.

Sanzioni

1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies.».

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e

per criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
oggetti definiti.

l'altro, - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
le al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
i leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed
regolamenti.

dell"Allegato B - Il testo degli articoli 1 e 2 nonche'
per della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo
di il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
delegazione altri atti dell'Unione europea - Legge di
20 europea 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
agosto 2013, n. 194, cosi' recita:

di «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione
ad direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato
criteri adottare, secondo le procedure, i principi e i
24 direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
per dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi
B l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e
alla presente legge.

al 2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

recanti 3. Gli schemi dei decreti legislativi
B, attuazione delle direttive elencate nell'allegato
penali, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni
elencate quelli relativi all'attuazione delle direttive
degli nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
deputati altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei

sia e al Senato della Repubblica affinché su di essi
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti
e che non riguardano l'attività ordinaria
delle amministrazioni statali o regionali possono essere
previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché
alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183.». «Art. 2 (Delega al Governo per la
disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi
dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme
penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo
33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative
per le violazioni di obblighi contenuti in direttive
europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o
in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla
data dell'entrata in vigore della presente legge, per le
quali non sono già previste sanzioni penali o
amministrative.».

«Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e

3)

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per
renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli
Stati
membri, alle società a mente dell'articolo 48,
secondo
comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei
soci e
dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle
società',
relativa alle società a responsabilità limitata con
un
unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre
2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli
scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai
paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine
di
recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che
attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in
materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta
nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento
11
maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
22 settembre 2010, sulla protezione degli
animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento
10
novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del

20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.

1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva
2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali
per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di
medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine
di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso
di
determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine
di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,
che
istituisce un quadro comunitario per la
gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito
e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23
agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva
1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti
al
trasporto di merci su strada per l'uso di
talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva
2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore
e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento
1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo
scambio

in transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
7 materia di sicurezza stradale (termine di recepimento
novembre 2013);
del 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori,
recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e
della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e
la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011, 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre
Stati relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
del 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
98/78/CE, 16 novembre 2011, che modifica le direttive
la 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne
finanziarie vigilanza supplementare sulle imprese
di appartenenti a un conglomerato finanziario (termine
recepimento 10 giugno 2013);
del 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
lo 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e
minorile, sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
del e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
del 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
a 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione,
di cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica
status beneficiario di protezione internazionale, su uno

a
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo
beneficiare della protezione sussidiaria, nonché'
sul
contenuto della protezione riconosciuta
(rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di
domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente
ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare
nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune
di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che
soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento
25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione
europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,
che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa
all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di
un
sistema di identificazione e tracciabilità degli
esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE
del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri
prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine
di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione
nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno
2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di
incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose,
recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva
96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015;
per
l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento
14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE
per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di
recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che
modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale
5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di
opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia
di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
(termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE
del

Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili
per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16
giugno 2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre
2012, comportante misure destinate ad agevolare il
riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato
membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,
recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a
talune modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita'
alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini
dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono
cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014)».
- La direttiva n. 2010/32/UE e' pubblicata
nella G.U.U.E. 1° giugno 2010, n. L 134.
- La direttiva n. 2000/54/CE e' ubblicata
nella G.U.C.E. 17 ottobre 2000, n. L 262.
Il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, cosi' recita:
«Titolo X - Esposizione ad agenti biologici
Capo I
Art. 266. Campo di applicazione
Art. 267. Definizioni
Art. 268. Classificazione degli agenti biologici
Art. 269. Comunicazione
Art. 270. Autorizzazione
Capo II
Obblighi del datore di lavoro

Art. 271. Valutazione del rischio
Art. 272. Misure tecniche, organizzative,
procedurali
Art. 273. Misure igieniche
Art. 274. Misure specifiche per strutture sanitarie
e
veterinarie
Art. 275. Misure specifiche per i laboratori e
gli
stabulari
Art. 276. Misure specifiche per i processi
industriali
Art. 277. Misure di emergenza
Art. 278. Informazioni e formazione
Capo III
Sorveglianza sanitaria
Art. 279. Prevenzione e controllo
Art. 280. Registri degli esposti e degli
eventi
accidentali
Art. 281. Registro dei casi di malattia e di decesso
Capo IV
Sanzioni
Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e
dei
dirigenti
Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti
Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente
Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori
Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di
assunzione
in luoghi esposti."
La risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio
2006
recante raccomandazioni alla Commissione sulla
protezione
dei lavoratori sanitari europei da infezioni
trasmissibili
per via ematica a seguito di ferite provocate da
aghi
(2006/2015(INI)) e' pubblicata nella G.U.U.E.
del
13-12-2006 - CE303 E/755.